

Ancora sulle cause dei tempi della giustizia in Italia  
e possibili rimedi  
dopo la riforma del processo civile del 2023

Nelle precedenti note sull'argomento (30 novembre 2021, sul mio sito [augustoleopoldomiglietta.it](http://augustoleopoldomiglietta.it)) evidenziavo come le varie riforme del processo civile, succedutesi negli ultimi 30 anni (fra le più incisive: L.353/1990, L. 534/1995, D.LGS. 19/1998, L.69/2009, D.L. 132/2014) non hanno ridotto in modo significativo la durata dei procedimenti

La riforma attuata con L. 197/2022, entrata in vigore nel 2023, modifica gli stessi elementi del processo (competenza per valore e materia, fasi delle difese scritte, rito semplificato) e non ritengo avrà maggiore successo delle precedenti.

Questo perchè il vero motivo della durata dei processi non è nel rito ma nell'enorme numero di giudizi e il ristretto numero di magistrati.

Infatti la maggior parte dei processi ha breve durata, nelle prime due fasi, quella delle difese (sei mesi) e quella istruttoria (due o tre anni), è quindi più o meno nella media europea, mentre nella terza fase, quella della decisione, si bloccano, per altri tre/quattro anni. Gli appelli (di solito senza istruttoria) e la Cassazione, per le fasi delle difese durano 6 mesi mentre per la decisione sono necessari 3 o 4 anni ciascuno.

Il processo civile, il cui modello è sostanzialmente identico dalla metà dell'800, precisamente dal codice Albertino del 1938 (cioè dai codici napoleonici che venti anni dopo la loro promulgazione in Francia furono presi a modello, se non quasi solo tradotti, dai piemontesi prima nel regno di Sardegna e poi unitario, il codice Pisanelli del 1865) è inadeguato non di per sé ma solo a causa dell'enorme sviluppo del diritto avvenuto nel XX secolo.

Inadeguato nel senso che l'enorme aumento dei rapporti civili (quante persone avevano una casa, un conto in banca, un'auto, una azienda nel 1980, e nel 1940 e nel 1920 e nel 1890 e figuriamoci nel 1860?) fra cittadini produce fisiologicamente un proporzionale numero di contenzioso.

E il momento che occupa più tempo nel processo è quello della decisione, per cui tutto questo contenzioso per essere risolto necessita di un numero molto più alto di magistrati.

Ma questa soluzione non è economicamente sostenibile.

A mio avviso la soluzione preferibile è standardizzare i rapporti civili più diffusi e con maggiore litigiosità in modo che alla fase delle difese e quella istruttoria segua una decisione molto meno complessa, e quindi più rapida, in punto di diritto. Ma questa soluzione ha una fortissima componente politica, perchè apparentemente limita la libertà contrattuale. Incidentalmente osserviamo che era la soluzione preferita dai romani (quelli della Roma classica, che avevano una elevatissima litigiosità) quando standardizzano ad esempio i rapporti, e le azioni, a difesa della proprietà (che appunto ancora oggi sono nel codice civile), o per le azioni di sfratto, che hanno un rito speciale ma anche una disciplina sostanziale speciale.

Il legislatore ha ritenuto che possa essere efficace la mediazione obbligatoria.

Nonostante la mediazione obbligatoria si sia dimostrata statisticamente poco efficace il legislatore con la riforma del 2023 ha aumentato i casi di sua applicazione obbligatoria.

La mediazione obbligatoria, introdotta nel 2010, non ha dato prova di efficacia, per i seguenti motivi, resi evidenti dalla esperienza:

- è obbligatoria prima dell'inizio della lite e quindi nel momento in cui le parti sono meno propense a conciliarsi,
- la mediazione è precedente alle difese e quindi il mediatore non conosce i fatti e non conosce nulla della controversia,
- all'inizio, prima delle difese, la controversia non è chiara nemmeno alle parti, e spesso non vi è

nemmeno certezza dei fatti

Per questi motivi è quasi impossibile che le parti si concilino prima della causa.

Per dare maggiore efficacia all'istituto si potrebbe:

- spostare il tentativo di mediazione al momento successivo alle difese scritte, se non proprio alla fine della istruttoria (potrebbe essere lo stesso giudice a ritenere la causa matura per la mediazione in uno di questi momenti),
- di dividere il pagamento del contributo unificato, la metà con l'iscrizione della causa a ruolo e la metà in caso di mancata conciliazione,
- introdurre la prova per testi scritta, ma non come oggi disciplinata, bensì da allegare alle difese scritte, salvo poi la possibilità per il Giudice di ascoltare lo stesso teste ove lo ritenga utile.

Questo metodo permetterebbe la gestione del rito da parte del Giudice, con tutte le garanzie connesse, e la decisione prima di tutto alle parti dopo piena conoscenza delle rispettive posizioni e prove.

Bari, 28 aprile 2'023

avv. Augusto L. Miglietta